



Bruxelles, 15.12.2016  
C(2016) 8422 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 15.12.2016**

**relativa all'adozione del programma di lavoro per il 2017 e della decisione di finanziamento per l'attuazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca**

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15.12.2016

**relativa all'adozione del programma di lavoro per il 2017 e della decisione di finanziamento per l'attuazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 45, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio<sup>3</sup>, in particolare l'articolo 42,

vista la decisione 2005/629/CE della Commissione che istituisce un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca<sup>4</sup>, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione<sup>5</sup>, in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

visto il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione<sup>6</sup>, in particolare l'articolo 94,

---

<sup>1</sup> GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

<sup>3</sup> GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.

<sup>4</sup> GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18.

<sup>5</sup> GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

<sup>6</sup> GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'attuazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca è necessario adottare una decisione di finanziamento e il programma di lavoro per il 2017. L'articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione stabilisce norme dettagliate per le decisioni di finanziamento.
- (2) È opportuno autorizzare la concessione di sovvenzioni senza un invito a presentare proposte agli organismi indicati nel programma di lavoro e per i motivi ivi specificati.
- (3) A norma dell'articolo 190, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, possono essere assegnate sovvenzioni senza invito a presentare proposte a favore di organismi indicati in un atto di base, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento finanziario, come beneficiari di una sovvenzione. I seguenti organismi sono identificati in un atto di base come beneficiari di una sovvenzione: i consigli consultivi istituiti conformemente all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca.
- (4) A norma dell'articolo 190, paragrafo 1, lettere c) e f), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, possono essere assegnate sovvenzioni senza invito a presentare proposte ad organismi che si trovano in una situazione di monopolio di diritto o di fatto o ad organismi con un elevato grado di specializzazione o particolari poteri amministrativi. È opportuno autorizzare la concessione di sovvenzioni senza un invito a presentare proposte agli organismi indicati nell'allegato, alle condizioni ivi specificate.
- (5) È opportuno che la presente decisione consenta il pagamento di interessi di mora a norma dell'articolo 92 del regolamento finanziario e dell'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
- (6) Ai fini dell'applicazione della presente decisione è opportuno definire il termine "modifica sostanziale" ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,

DECIDE:

*Articolo 1*  
*Programma di lavoro*

È adottato il programma di lavoro annuale per l'attuazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per il 2017 che figura in allegato.

Il programma di lavoro costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento finanziario per le azioni finanziate mediante stanziamenti iscritti nel bilancio 2017.

*Articolo 2*  
*Contributo dell'Unione*

Il contributo massimo per l'attuazione del programma per il 2017 è fissato a 75 608 860 EUR, da finanziare a titolo delle seguenti linee del bilancio generale dell'Unione europea per il 2017:

- a) 11 06 61 Politica marittima integrata: 38 426 980 EUR
- b) 11 06 62 01 Consulenza scientifica: 8 700 000 EUR
- c) 11 06 62 02 Controllo ed esecuzione: 8 725 000 EUR
- d) 11 06 62 03 Contributi volontari a organizzazioni internazionali: 7 970 000 EUR
- e) 11 06 62 04 Governance e comunicazione: 7 419 000 EUR
- f) 11 06 62 05 Informazioni sul mercato: 4 367 880 EUR

Gli stanziamenti di cui al primo comma possono altresì coprire il pagamento di interessi di mora.

L'esecuzione della presente decisione è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio per il 2017 dopo l'adozione del bilancio 2017 da parte dell'autorità di bilancio o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori.

*Articolo 3*  
*Clausola di flessibilità*

Le modifiche cumulate degli stanziamenti assegnati ad azioni specifiche non superiori al 20% del contributo massimo di cui all'articolo 2 della presente decisione non sono considerate sostanziali ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, se tali modifiche non incidono in modo significativo sulla natura delle azioni e sull'obiettivo del programma di lavoro.

L'aumento del contributo massimo per linea di bilancio di cui all'articolo 2 della presente decisione non deve superare il 20%.

L'ordinatore competente può adottare le modifiche di cui al primo comma in conformità ai principi di sana gestione finanziaria e di proporzionalità.

*Articolo 4*  
*Sovvenzioni*

Le sovvenzioni possono essere concesse senza un invito a presentare proposte agli organismi indicati nell'allegato, alle condizioni ivi specificate.

Fatto a Bruxelles, il 15.12.2016

*Per la Commissione*  
*Karmenu VELLA*  
*Membro della Commissione*